



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

COMMERCIO AL DETTAGLIO: VENDITE STRAORDINARIE - ANNO 2019

REG. ORDINANZE N° 1530

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto l'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.;

Richiamata la Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i. recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs. 114/98" ed in particolare gli articoli 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter e 15;

Visto il capitolo 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 42-29532 del 1° marzo 2000;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 con la quale sono state fissate le date di inizio delle vendite di fine stagione dell'anno 2019 al 05 gennaio 2019 e al 06 luglio 2019, mentre ai Comuni è demandata la fissazione della durata delle stesse, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

STABILISCE

1 - VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)

Le vendite di fine stagione per l'anno 2019 nel Comune di Sant'Antonino di Susa possono essere effettuate esclusivamente nei seguenti periodi:

SALDI INVERNALI: dal 05 gennaio 2019 al 02 marzo 2019 compreso

SALDI ESTIVI: dal 06 luglio 2019 al 31 agosto 2019 compreso

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale, che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriori provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 14 c. 3 della L.R. n° 28/1999 gli esercenti che intendono effettuare la vendita di fine stagione devono renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, le percentuali di sconto o ribasso e le modalità di svolgimento, ai fini della corretta informazione al consumatore.

2 - VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo nei casi previsti dalla normativa vigente. Le medesime potranno avere inizio decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del Comune della specifica comunicazione.

3 - VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali non necessitano di comunicazione e devono avere durata di tempo limitata.

Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione (saldi) non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

4 - INDICAZIONE DEI PREZZI

I singoli prodotti, oggetto non equivoco delle vendite di liquidazione, di fine stagione o promozionali, ovunque collocati ed esposti per la vendita al dettaglio, debbono riportare in modo ben chiaro, ben leggibile e comparabile lo sconto o il ribasso effettuato, espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

5 - ASSEERZIONI PUBBLICITARIE

Tutti i messaggi pubblicitari relativi alle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali devono essere presentati in modo tale che non possano trarre in inganno il consumatore, né in termini di scorte, né in termini di qualità, né in termini di prezzo e devono rispettare le norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare – a richiesta – la veridicità di tutte le proprie asserzioni.

6 - VIOLAZIONI:

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. (da € 516,00 a € 3.098,00).

ORDINA

A tutti gli operatori commerciali del Comune di Sant'Antonino di Susa il rispetto del presente provvedimento.

La Polizia Municipale e gli altri organi di controllo sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che avverso la presente è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Sant'Antonino di Susa, 20 DIC. 2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Maria GAVAINI